

ALLEGATO 1.

CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge provinciale n. 13 del 2007 per la realizzazione di interventi di Mediazione familiare a favore di persone residenti in uno dei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino
Codice CIG: ***

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità Valsugana e Tesino ed il Soggetto prestatore con riferimento all'erogazione di interventi di Mediazione familiare, rientrante nella più ampia Tipologia 6.1 "Centro di informazione, ascolto e sostegno" del Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia autonoma di Trento.
2. La Mediazione familiare è un processo di gestione della conflittualità, responsabilizzante, dove le persone vengono aidate a negoziare attivamente agli accordi riguardanti la riorganizzazione delle relazioni famigliari. Si tratta di un intervento non di natura terapeutica, né assistenziale, né legale, ma di promozione e sostegno delle risorse e competenze genitoriali, che ha l'obiettivo di aiutare la coppia in crisi/separazione a trovare un dialogo costruttivo e uno spazio dove salvaguardare e valorizzare il ruolo genitoriale. Aiuta la coppia ad acquisire potere decisionale al fine di garantire un'adeguata tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli, dei loro diritti, bisogni e interessi. L'obiettivo finale è quello di aiutarli a rimanere sempre e comunque dei buoni genitori.
3. L'attività di Mediazione familiare comprenderà anche la partecipazione alle riunioni di coordinamento provinciale, la stesura di *report* a favore della Comunità Valsugana e Tesino, nonché la partecipazione alle eventuali azioni di promozione dell'intervento.
4. I destinatari del servizio sono i genitori/coppie in crisi, con figli minorenni non indipendenti, sposati o conviventi, separati di fatto, separati legalmente o divorziati, nonni, residenti nella Comunità Valsugana e Tesino.
5. Per la tipologia di servizio offerto dovranno essere garantite ai beneficiari le prestazioni e le funzioni indicate nel *Catalogo* e da quanto previsto dalla presente Convenzione.

Art. 2 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal **/**/2025 fino al 16/02/2027, ossia dalla data del provvedimento di iscrizione all'Elenco e fino al 16/02/2027.
2. E' ammessa l'eventuale proroga per un periodo massimo di 2 (due) anni, che verrà comunicata ai Soggetti prestatori entro il 31/12/2026.

Art. 3 - Modalità di attivazione e realizzazione degli interventi

1. L'accesso al Servizio di mediazione familiare da parte dell'utenza sarà libero, con adesione spontanea e volontaria dei genitori, o su indicazione/invio di soggetti istituzionali competenti (Tribunale, APSS, Avvocatura, Servizi sociali).

2. Il percorso si considera concluso quando i genitori raggiungono accordi condivisi, riconoscono le soluzioni individuate come valide e soddisfacenti, riescono a rispettarle e sono in grado di individuarne altre autonomamente.
2. Il rapporto operatori/utenti sarà di 1/1 tra operatore e persona/coppia.
3. Il percorso di mediazione prevede 10-12 incontri della durata di un'ora e mezza circa, all'interno di un percorso strutturato in varie fasi: accoglienza iniziale, pre-mediazione, mediazione, negoziazione e definizione degli accordi.
4. Il servizio è disponibile 5 giorni su 7, di norma dal lunedì al venerdì, in giorni ed orari che favoriscano l'accesso al Servizio da parte dell'utenza.
5. Il servizio dovrà essere erogato presso la sede della Comunità, in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, nella saletta appositamente predisposta a piano terra, in modo tale da favorire la vicinanza alla residenza dei destinatari. In caso di necessità/opportunità, il servizio potrà essere erogato anche in altra sede individuata dal Soggetto prestatore, purché ciò avvenga al fine di accogliere le esigenze dell'utenza.
6. Al Mediatore saranno fornite le chiavi per l'accesso autonomo alla sede della Comunità e sarà sua cura e responsabilità aprire, garantire l'accesso unicamente ai destinatari del servizio di Mediazione e chiudere a chiave la saletta ed il portone della Comunità (in orario di chiusura della stessa), al termine dell'intervento.
7. Qualora il Soggetto prestatore si trovi nelle condizioni di svolgere la Mediazione in una sede diversa da quella della Comunità, con il fine di accogliere e soddisfare le esigenze dell'utenza, ciò dovrà essere comunicato alla Comunità Valsugana e Tesino.
8. La Comunità Valsugana e Tesino assumerà la spesa e pagherà le tariffe relative all'accesso al servizio unicamente con riferimento ai soggetti residenti in uno dei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino.
9. Le altre Comunità e le Pubbliche amministrazioni che intendono attivare interventi di Mediazione familiare possono fare riferimento all'Elenco aperto della Comunità Valsugana e Tesino, ferma restando la competenza in capo agli stessi in merito alla sottoscrizione della Convenzione, alla procedura amministrativa, alla presa in carico dei rispettivi utenti e al pagamento della relativa tariffa. L'utilizzo dell'Elenco aperto della Comunità Valsugana e Tesino dovrà avvenire previa formale richiesta alla Comunità medesima, la quale potrà rilasciare tale autorizzazione anche a tempo determinato, sulla base delle effettive esigenze del Servizio sociale.

Art. 4 - Risorse di personale, trattamento, requisiti

1. Il servizio di Mediazione familiare dovrà necessariamente essere erogato, come previsto dal *Catalogo* provinciale, da Mediatori famigliari in possesso dei seguenti titoli: diploma di Laurea in ambito socio/psico/pedagogico/giuridico alla quale si aggiunge una specifica formazione post/laurea conseguita presso Università, enti di formazione, soggetti pubblici o privati che operano nel campo della formazione accreditati a livello statale o regionale, secondo *standard* europei e riconosciuti dalle associazioni di mediazioni famigliari maggiormente rappresentative.
2. Per lo svolgimento degli interventi di accompagnamento al lavoro il soggetto prestatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità Valsugana e Tesino, si avvarrà di figure professionali idonee a consentirne la realizzazione.
3. Il soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti

in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.

4. Il Soggetto prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro e Contratto integrativo provinciale.
5. Per il personale impiegato nella realizzazione degli interventi devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale e quelle del *Catalogo*, per quanto attiene alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli *standard* di qualità.
6. Il Soggetto prestatore assicura:
 - a) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - b) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione.

Art. 5 - Sistema tariffario, modalità di pagamento e fatturazione

1. Il Soggetto prestatore accetta il sistema tariffario così come definito dall'art. 9 dell'Avviso.
2. Le tariffe potranno subire variazioni nel caso di nuova approvazione o aggiornamento dell'atto programmatico denominato "*Quarto stralcio del programma sociale provinciale*" inclusi gli aumenti derivanti dal rinnovo contrattuale.
3. I nuovi importi delle tariffe vengono individuati con specifico atto dell'Amministrazione della Comunità Valsugana e Tesino e comunicati ai Soggetti prestatori iscritti nell'Elenco. La Convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.
4. La spesa viene liquidata trimestralmente, a seguito di emissione di regolare documento fiscale che deve indicare per ogni singolo beneficiario/coppia le ore erogate. Possono essere previste modalità di rendicontazione diverse o ulteriori, da definire in accordo con la Comunità.
5. Prima di procedere ai pagamenti, il competente Settore della Comunità effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.
6. Il Soggetto prestatore deve emettere una fattura elettronica da trasmettere alla Comunità Valsugana e Tesino tramite Sdl (Sistema di interscambio). La fattura deve necessariamente riportare il Codice Univoco Ufficio, il CIG e numero e data della determina del Responsabile del Settore socio-assistenziale di impegno di spesa, che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio. La Comunità non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.
7. Il Soggetto prestatore invia entro il decimo giorno del mese successivo a quello al quale si riferisce il pagamento un prospetto analitico recante i dati significativi per la fatturazione (numero ore erogate).

8. La Comunità provvede al pagamento entro il termine massimo di **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della fattura; l'emissione della fattura dovrà essere successiva all'espletamento delle procedure di accertamento, con esito positivo, della conformità delle prestazioni (con emissione del certificato di pagamento che attesta la regolare esecuzione degli interventi). Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, la Comunità si riserva il termine massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo. L'accertamento è effettuato da parte dell'incaricato del Settore socio-assistenziale e comunicato al Soggetto prestatore.
9. I termini sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Art. 6 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano, in particolare:
 - a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
 - b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG).

Art. 7 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il Soggetto prestatore, in relazione agli obblighi assunti con la presente Convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del Soggetto prestatore stesso, di terzi e dell'Amministrazione della Comunità.
2. Il Soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. Il Soggetto prestatore garantisce idonea copertura assicurativa per la Responsabilità Civile relativamente al proprio Mediatore incaricato, all'attività prestata ed alle persone che accederanno al servizio.

Art. 8 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

2. Il Soggetto prestatore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare al personale la riservatezza delle informazioni di cui venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.
3. La Comunità e il Soggetto prestatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
4. In relazione alla presente Convenzione, la Comunità nominerà il Soggetto prestatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 9 - Codice di comportamento e disposizioni anticorruzione

1. Nello svolgimento delle attività oggetto di Convenzione, il Soggetto prestatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel *Codice di comportamento* della Comunità Valsugana e Tesino, oltre che nel *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*.
2. Ai sensi di quanto previsto dal "*Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026*" il Soggetto prestatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Comunità Valsugana e Tesino con decreto del Presidente della Comunità n. 37 di data 11/04/2024 e disponibile nel portale Amministrazione trasparente al seguente [LINK](#).
3. In caso di violazione di tali obblighi, la Convenzione si intenderà risolta di diritto.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c. 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto prestatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.
6. In attuazione alla disciplina normativa introdotta dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in tema di *Whistleblowing*, al seguente [LINK](#) è consultabile la procedura adottata della Comunità Valsugana e Tesino per l'eventuale segnalazione di illeciti.
7. I collaboratori a qualsiasi titolo dello scrivente Ente, pena risoluzione del rapporto contrattuale, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), consultabile al seguente [LINK](#).

Art. 10 - Cause di risoluzione della Convenzione e cancellazione dall'Elenco

1. La risoluzione della Convenzione comporta automaticamente la cancellazione dall'Elenco.
2. La Convenzione è risolta, su iniziativa della Comunità, nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti previsti dall'Avviso;
 - b) grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dagli atti in essa richiamati;
 - c) decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in materia di autorizzazione, accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale, DPGP n. 3-78/Leg del 09/04/2018;
 - d) opposizione ai sensi dell'art. 11, comma 2;
 - e) violazione degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti* della Comunità Valsugana e Tesino così come previsti all'art. 9.

3. La Convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto prestatore iscritto all'Elenco con preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data fissata per la disdetta, trasmesso via posta elettronica certificata.
4. La risoluzione della Convenzione e contestuale cancellazione dall'Elenco avviene a seguito della contestazione con comunicazione scritta trasmessa via posta elettronica certificata al Soggetto prestatore di una delle ipotesi previste dal precedente comma 2. Il Soggetto prestatore avrà 10 giorni di tempo per fornire spiegazioni o presentare documenti; decorso inutilmente tale termine, con determinazione del Responsabile del Settore socio-assistenziale sarà disposta la cancellazione del Soggetto prestatore dall'Elenco aperto della Comunità e la risoluzione della Convenzione.
5. In caso di risoluzione della Convenzione il Soggetto prestatore si obbliga a mettere a disposizione della Comunità, in via provvisoria, le strutture e il personale dedicato ai servizi per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto prestatore.

Art. 11 - Vicende soggettive del Soggetto prestatore

1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Soggetto prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 4 dell'Avviso e non dichiari di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Nei 60 giorni successivi la Comunità può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco aperto e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.
4. Qualora il Soggetto prestatore iscritto all'Elenco aperto e in presenza di uno o più interventi attivi apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dall'Elenco o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della L.P. 2/2016.

Art. 12 - Monitoraggio del servizio

1. La Comunità e il Soggetto prestatore si impegnano a realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività.

Art. 13 - Vigilanza

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e di procedere ad opportune rilevazioni e valutazioni. Il Soggetto prestatore si impegna a collaborare al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 14 - Revisione della Convenzione

1. La presente Convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Comunità. Le eventuali modifiche devono essere preventivamente comunicate ai Soggetti prestatori iscritti all'Elenco. La

Convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

2. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia autonoma di Trento connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 15 - Foro competente

1. Il Foro di Trento è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente Convenzione. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le Parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della Convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 16 - Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1 Tariffa Parte 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

La presente Convenzione, in unico esemplare, viene letta, accettata e sottoscritta con firma digitale. Essa è conservata nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale dello stesso.

Per

Il Legale
Rappresentante (o suo delegato)

Per la
Comunità Valsugana e Tesino
La Responsabile del Settore socio-assistenziale
dott.ssa Maria Angela Zadra